Legge regionale 07 agosto 2023, n. 37

Disposizioni per l'esercizio del trasporto pubblico non di linea e norme concernenti il ruolo dei conducenti dei servizi pubblici di Trasporto non di linea.

(BURC n. 175 del 08 agosto 2023)

(Testo coordinato con le modifiche e integrazioni delle seguenti leggi regionali: 25 ottobre 2023, n. 47; l.r. 28 gennaio 2025, n. 8; 19 dicembre 2025, n. 48; 1° aprile 2026, n. 11)

(La Corte costituzionale, con sentenza 7 febbraio - 7 marzo 2024, n. 36 - pubblicata nella Gazz. Uff. 13 marzo 2024, n. 11, Prima Serie Speciale - ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 4, della presente legge).

Art. 1

(Finalità)

1. La presente legge detta norme in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea in applicazione della legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea), quali:
 a) il servizio di taxi con autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale;
 b) il servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarrozzetta, velocipede, natante e veicoli a trazione animale.
2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente legge i servizi a chiamata di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 35 (Norme per i servizi di trasporto pubblico locale).

Art. 2

(Competenze dei Comuni)

1. Le funzioni amministrative attuative in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea sono esercitate dai Comuni ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge regionale n. 35/2015.
2. L'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea è disciplinato nei regolamenti comunali di cui all'articolo 3.
3. I Comuni istituiscono una commissione consultiva competente in merito all'esercizio del servizio e all'applicazione dei regolamenti, assicurando la partecipazione dei rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale, delle organizzazioni sindacali del comparto dei trasporti e delle associazioni di utenti.
4. I Comuni, su richiesta dei titolari di licenza del servizio di taxi o dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), della legge n. 21/1992, possono prevedere, in via sperimentale, forme innovative di servizio all'utenza, con obblighi di servizio e tariffe differenziati, rilasciando a tal fine apposite autorizzazioni.
5. Il termine per la definizione del procedimento di cui al comma 4 è stabilito in trenta giorni dalla presentazione della domanda.

Art. 2-bis[1]

(Autorizzazione regionale per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente (NCC))

1. *Al fine di fronteggiare l'incremento della domanda e garantire i servizi di trasporto in considerazione dell'aumento dei flussi turistici verso la Calabria, anche la Regione, considerata la valenza regionale del servizio, rilascia titoli autorizzatori, nell'ambito del territorio della Regione Calabria, per lo svolgimento del servizio di noleggio con conducente (NCC) di cui alla legge n. 21/1992.*
2. *I titoli autorizzatori di cui al comma 1 sono rilasciati, anche ai sensi dell'articolo 2, comma 4, dal competente dipartimento regionale, nel limite massimo di duecento autovetture, proporzionato alle esigenze dell'utenza, previo esperimento di apposita procedura di evidenza pubblica [, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 3, comma 2, lettere da b) a k]*[2]*).*

2-bis. Per le finalità di cui al comma 1, il vettore deve disporre di una sede operativa e di almeno una rimessa nel territorio della Regione Calabria. [3]

2-ter. Il competente dipartimento regionale adotta apposite linee guida per la disciplina dei titoli autorizzatori di cui al comma 1, nel rispetto delle previsioni dettate dalla normativa statale vigente e secondo i criteri di cui all'articolo 3, comma 2, lettere da b) a k). [4]

Art. 3

(Regolamenti comunali)

1. I Comuni, sentita la Commissione di cui all'articolo 2, comma 3, ove istituita, entro novanta giorni dell'entrata in vigore della presente legge, approvano i regolamenti comunali sull'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea.
2. Nei regolamenti di cui al comma 1, i Comuni:
 a) definiscono il numero e la tipologia dei veicoli e dei natanti da adibire ad ogni singolo servizio, tenendo conto dei seguenti criteri:
 1) numero delle licenze e delle autorizzazioni precedentemente rilasciate a soggetti operanti sul territorio;
 2) entità e distribuzione territoriale della popolazione residente e presente;
 3) estensione territoriale e relative caratteristiche morfologiche e urbanistiche;
 4) domanda di mobilità effettiva e potenziale per i trasporti non di linea, in generale e per persone a mobilità ridotta;
 5) distanza del Comune e delle frazioni dalla più vicina stazione ferroviaria, nonché distanze delle frazioni fra di loro e dal centro urbano del Comune;
 6) frequenza, destinazione nonché capienza dei mezzi di trasporto pubblico di linea;
 7) presenza di attività turistiche e ricreative, di cura e soggiorno, commerciali, industriali, artigianali, culturali, sportive e sociali nel territorio del Comune e nelle zone limitrofe;
 8) presenza di servizi socio-sanitari;
 9) movimento passeggeri nei porti, aeroporti e altri nodi di trasporto;
 b) individuano i requisiti e le condizioni per l'esercizio della professione, nonché i criteri e le modalità concernenti l'assegnazione delle licenze o autorizzazioni a seguito di procedura ad evidenza pubblica;

[1] **Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 1, l.r. 28 gennaio 2025, n. 8.**
[2] **Parole soppresse dall'art. 4, comma 1, lettera a), l.r. 19 dicembre 2025, n. 48.**
[3] **Comma aggiunto dall'art. 4, comma 1, lettera b), l.r. 19 dicembre 2025, n. 48.**
[4] **Comma aggiunto dall'art. 4, comma 1, lettera b), l.r. 19 dicembre 2025, n. 48.**

c) stabiliscono la disciplina dei controlli periodici atti ad accertare la permanenza, in capo al titolare di licenza o autorizzazione, dei requisiti previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia;
d) definiscono le condizioni e le modalità relative al trasferimento della licenza o autorizzazione, nonché al possesso, in capo all'avente causa, dei requisiti allo scopo previsti;
e) determinano le modalità di svolgimento del servizio, gli ambiti operativi territoriali, le tariffe applicabili al servizio di taxi, i criteri di adeguamento automatico delle tariffe su base annuale, nonché gli orari di lavoro e i turni di riposo;
f) disciplinano le condizioni, i vincoli e gli incentivi per l'effettuazione dei servizi destinati agli utenti portatori di handicap;
g) determinano le caratteristiche dei veicoli da destinare a servizio di taxi e a servizio di noleggio con conducente;
h) definiscono le modalità di applicazione delle disposizioni vigenti in ordine alle targhe e ai contrassegni di cui debbono essere dotate le autovetture adibite al servizio di taxi e al servizio di noleggio con conducente;
i) determinano le regole comportamentali cui si deve attenere l'esercente, il servizio di taxi o il servizio di noleggio con conducente, nell'espletamento della prestazione professionale;
j) regolamentano l'impiego di veicoli immatricolati per servizio di taxi e per servizio di noleggio con conducente per l'espletamento di servizi sussidiari o integrati dei servizi di linee di propria competenza;
k) determinano le tariffe, le condizioni di trasporto e di svolgimento del servizio di piazza, nonché la fissazione del numero massimo di licenze che ciascun Comune può rilasciare, proporzionalmente al bacino di traffico comprensoriale.

3. I Comuni verificano annualmente l'idoneità dei mezzi adibiti al servizio.

Art. 4

(*Commissione consultiva regionale per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea*)

1. Al fine di realizzare una visione integrata del servizio di trasporto pubblico non di linea con gli altri modi di trasporto è istituita, presso l'Assessorato regionale competente in materia di trasporti, la Commissione consultiva regionale per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea.
2. La Commissione è composta:
a) dall'Assessore regionale ai trasporti, in qualità di Presidente;
b) dal Presidente dell'Autorità regionale dei trasporti della Calabria, in qualità di Vicepresidente;
c) previa intesa, da un rappresentante degli uffici territoriali della motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
d) da un rappresentante delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Calabria, designato congiuntamente;
e) da un rappresentante della sezione regionale dell'Associazione nazionale Comuni d'Italia;
f) da un rappresentante della sezione regionale dell'Unione Province italiane;
g) da un rappresentante designato dalle tre organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale degli esercenti il servizio di taxi, congiuntamente designato;

h) da un rappresentante designato dalle tre organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale degli esercenti il servizio di noleggio con conducente, congiuntamente designati;
i) da un rappresentante delle tre associazioni degli utenti maggiormente rappresentative a livello regionale, congiuntamente designato;
j) da un rappresentante designato da ciascuna delle tre organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale.

3. La Commissione è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale ai trasporti e dura in carica cinque anni.
4. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente del settore regionale competente in materia di trasporti.
5. La partecipazione ai lavori della Commissione non dà diritto ad alcun compenso né al rimborso delle spese.
6. La Commissione disciplina le proprie modalità di funzionamento.

Art. 5

(Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea)

1. Il ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea è tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) territorialmente competente.
2. L'iscrizione al ruolo di cui al comma 1 costituisce requisito indispensabile per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
3. L'iscrizione nel ruolo di cui al comma 1 è altresì necessaria per prestare attività di conducente di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea in qualità di sostituto del titolare della licenza o dell'autorizzazione per un tempo definito e/o un viaggio determinato, o in qualità di dipendente di impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente o di sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo.
4. La CCIAA territorialmente competente rilascia agli aventi titolo apposito documento attestante l'iscrizione nel ruolo.

Art. 6

(Requisiti per l'iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea)

1. I requisiti richiesti per l'iscrizione nel ruolo di cui all'articolo 5 sono i seguenti:
 a) essere residenti o domiciliati in un Comune compreso all'interno di uno degli ambiti provinciali della Regione;
 b) avere assolto agli obblighi scolastici. Per i titoli di studio conseguiti all'estero è necessaria la traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale asseverata in Tribunale;
 c) non essere attinti da misura interdittiva ai sensi degli articoli 67 e 89-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia);
 d) avere compiuto l'età minima prevista dalle disposizioni per la guida di autovetture e per la conduzione di natanti;

e) essere in possesso del certificato di abilitazione professionale previsto per i conducenti di autoservizi pubblici non di linea dall'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);
f) avere sostenuto, con esito positivo, l'esame per l'accertamento dei requisiti professionali con la Commissione di cui all'articolo 9.

Art. 7

(Domanda di iscrizione nel ruolo)

1. Coloro i quali hanno interesse a essere iscritti nel ruolo di cui all'articolo 5 devono farne richiesta alla CCIAA territorialmente competente.
2. La domanda di iscrizione nel ruolo contiene:
 a) la dichiarazione, resa e sottoscritta dagli interessati ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), sottoscritta ai sensi dell'articolo 38 del medesimo d.p.r. n. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), b), c), d), e);
 b) l'istanza di partecipazione all'esame per l'accertamento dei requisiti professionali.
3. Alla domanda è allegata la ricevuta di pagamento dei diritti di segreteria dovuti alla CCIAA territorialmente competente, ai sensi della normativa vigente.

Art. 8

(Modalità per lo svolgimento dell'esame di idoneità all'esercizio del servizio)

1. La commissione di cui all'articolo 9 fissa, entro il mese di marzo di ciascun anno, il calendario degli esami per l'accertamento dei requisiti professionali e stabilisce le modalità e le sedi per lo svolgimento degli esami stessi.
2. Il calendario prevede, per ciascun anno, almeno quattro sessioni di esame *[che, di norma, sono effettuate nei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre]*[5]. Il calendario e le indicazioni sulle modalità e le sedi di esame sono pubblicati sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria e sul sito istituzionale della CCIAA territorialmente competente.
3. Le sessioni di esame hanno luogo su base regionale.
4. La CCIAA territorialmente competente provvede a quanto necessario per lo svolgimento delle sessioni d'esame, e provvede, altresì, a dare comunicazione agli interessati sulla data e sul luogo stabiliti per lo svolgimento delle sessioni d'esame. Tale comunicazione è inviata agli interessati almeno *venti* [6] giorni prima della citata data, *[mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con spese a carico degli interessati oppure]* [7] attraverso posta elettronica certificata.
5. *[Sono ammessi all'esame i candidati che hanno prodotto, nei termini, la domanda di cui all'articolo 7 e hanno effettuato il pagamento dei diritti di segreteria di cui al medesimo articolo.]*[8]

[5] Parole soppresse dall'art. 14, comma 1, lettera a), l.r. 1° aprile 2026, n. 11.
[6] L'art. 14, comma 1, lettera b), l.r. 1° aprile 2026, n. 11, sostituisce la parola *"quarantacinque"* con la parola *"venti"*.
[7] Parole soppresse dall'art. 14, comma 1, lettera b), l.r. 1° aprile 2026, n. 11.
[8] Comma abrogato dall'art. 14, comma 1, lettera c), l.r. 1° aprile 2026, n. 11.

Art. 9

(Commissione regionale per l'accertamento dei requisiti di idoneità all'iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea)

1. L'iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea avviene previo esame da parte di apposita Commissione regionale, che accerta:
 a) elementi di geografia e toponomastica del territorio nazionale, con particolare riferimento alla Calabria; tecnologie basilari informatiche e delle telecomunicazioni per la gestione della mobilità; rete dei trasporti del territorio nazionale, con particolare riferimento alla Calabria;
 b) disposizioni legislative, regolamentari e amministrative applicabili alla circolazione, alla sicurezza della circolazione, alla prevenzione degli incidenti nonché alle misure da prendersi in caso di incidente; la conoscenza delle norme tecniche di esercizio e manutenzione dei veicoli ai fini della sicurezza dei mezzi e della tutela ambientale;
 c) elementari cognizioni per la prestazione di soccorso alle persone trasportate in caso di incidente;
 d) la conoscenza delle espressioni di uso quotidiano e frasi basilari in lingua inglese. Gli ulteriori requisiti sono verificati al momento dell'iscrizione al ruolo e periodicamente dalla CCIAA territorialmente competente.
2. La Commissione è composta da tre componenti nominati dal dirigente generale del dipartimento regionale competente per materia, fra i dirigenti o funzionari dello stesso dipartimento o anche tra i dirigenti e i funzionari degli altri dipartimenti regionali o degli enti pubblici che hanno competenza in materia previa intesa con gli stessi.
3. Per ciascun componente effettivo viene nominato un sostituto, che partecipa alle attività della Commissione in assenza del titolare.
4. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della Regione.
5. La partecipazione ai lavori della Commissione non dà diritto ad alcun compenso né al rimborso delle spese.

Art. 10

(Bacino di traffico comprensoriale di stazioni per il trasporto pubblico di linea, porti e aeroporti)

1. Nell'ambito delle stazioni ferroviarie con servizi ferroviari nazionali e nodi del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 8 della legge regionale n. 35/2015, dei porti e degli aeroporti operanti in Calabria aperti al traffico civile sono autorizzati ad effettuare il servizio di piazza i titolari di licenza di taxi e di autorizzazione di noleggio con conducente rilasciate dai Comuni nel cui ambito territoriale le stazioni predette, i porti e gli aeroporti ricadono. Le stazioni, i nodi, i porti e gli aeroporti operanti in Calabria, aperti al traffico civile, costituiscono bacino di traffico comprensoriale per l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea garantiti dai titolari delle licenze di taxi e delle autorizzazioni di noleggio con conducente con autovettura (NCC) rilasciate da tutti i Comuni della Calabria.
2. Gli enti gestori delle stazioni, dei porti e degli aeroporti individuano le aree dedicate agli autoservizi pubblici non di linea e stabiliscono il canone di utilizzo delle aree di sosta, degli stalli, degli uffici e delle rimesse da parte degli esercenti gli autoservizi pubblici non di linea previo accordo con i Comuni di cui al comma 1.
3. I taxi e le vetture di noleggio con conducente che effettuano il servizio nell'ambito del bacino di traffico di cui al comma 1 sono resi riconoscibili con apposita targhetta identificativa.

Art. 11

(Sanzione per inosservanza dell'obbligo di prestazione del servizio taxi)

1. L'esercente del servizio di taxi che rifiuta la prestazione del servizio nell'area a cui la licenza si riferisce è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500,00 euro a 2.000,00 euro.
2. Qualora l'autore dell'illecito sia sostituto alla guida o collaboratore familiare secondo quanto previsto all'articolo 10 della legge n. 21/1992, l'accertamento dell'illecito è contestato, ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), anche al titolare della licenza come obbligato in solido al pagamento della sanzione.
3. All'applicazione della sanzione di cui al comma 1 si procede ai sensi della legge n. 689/1981. 4. Ai sensi, per gli effetti e con i poteri previsti dall'articolo 1 della legge n.689/1981 e ferme restando le funzioni spettanti agli altri ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, l'accertamento e la contestazione delle violazioni compete agli organi di polizia municipale nei limiti della propria circoscrizione territoriale.
5. Competente all'erogazione delle sanzioni amministrative stabilite è il Comune nel cui territorio l'infrazione è stata commessa.
6. I proventi relativi alle sanzioni amministrative di cui al comma 1 spettano al Comune.

[Art. 12

(Altre sanzioni amministrative)

1. *Chiunque esercita l'attività di trasporto di terze persone senza avere ottenuto l'iscrizione nel ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 5 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500,00 euro a 3.000,00 euro.*
2. *L'accertamento dell'esercizio abusivo dell'attività di trasporto di terze persone è effettuato dagli organi competenti ed è comunicato alla CCIAA territorialmente competente, alla Commissione regionale di cui all'articolo 9, nonché agli uffici provinciali della Guardia di finanza, all'Ufficio Motorizzazione civile provinciale (UMC), all'Ufficio territoriale competente dell'Agenzia delle entrate, all'Ispettorato del Lavoro e all'Istituto nazionale della previdenza sociale.*
3. *Chiunque esercita il servizio di piazza in ambito aeroportuale in violazione delle disposizioni contenute nei regolamenti comunali è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 50,00 euro a 500,00 euro.*
4. *Chiunque esercita il servizio di piazza in ambito aeroportuale in assenza della licenza è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500,00 euro a 2.000,00 euro.*
5. *Le violazioni amministrative dei regolamenti comunali, di cui all'articolo 3, sono sanzionate ai sensi dell'articolo 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). 6. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 85 e 86 del decreto legislativo n. 285/1982, l'inosservanza da parte del titolare della licenza di taxi, ovvero del sostituto alla guida, di un dipendente o del socio, di quanto previsto dagli articolo 2, comma 2, e 11, della legge n. 21/1992, l'alterazione del tassametro o l'indebita percezione di somme in aggiunta alla tariffa stabilita e, da parte del titolare dell'autorizzazione di noleggio con conducente, ovvero del sostituto alla guida, di un dipendente, del socio, l'inosservanza di quanto previsto dagli articoli 3 e 11 della medesima legge n. 21/1992, è punita:*
 a) con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500,00 euro a 1.500,00 euro alla prima inosservanza;

b) con un mese di sospensione della licenza o dell'autorizzazione alla seconda inosservanza;

c) con due mesi di sospensione della licenza o dell'autorizzazione alla terza inosservanza;

d) con tre mesi di sospensione della licenza o dell'autorizzazione alla quarta inosservanza;

e) con la cancellazione dal ruolo di cui all'articolo 5 alla quinta inosservanza.][9]

Art. 13

(Norma transitoria)

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge i Comuni provvedono ad adottare i regolamenti comunali o ad adeguare quelli vigenti.
2. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore dei regolamenti comunali le autorizzazioni e le licenze in essere sono adeguate ai requisiti previsti nei regolamenti comunali medesimi, pena la decadenza.

Art. 14

(Norma di coordinamento)

1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si applicano le disposizioni statali vigenti in materia.

Art. 15

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 16

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

[9] **Articolo abrogato dall'art. 12, comma 1, l.r. 25 ottobre 2023, n. 47.**